



**STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO
LUIGI SABATINI**

Consulente del Lavoro - Revisore Legale

Via Alessandrini 6 – 66054 – VASTO Tel. 0873 -378379 Fax 0873 – 60532

E- mail luigisabatini@studiosabatini.it

P.IVA 01682940695-C.F. SBTLGU53A12E372P



*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Auto in comodato obblighi per le aziende

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che circa l'obbligo di registrare alla Motorizzazione civile e annotare sulla carta di circolazione il nome del soggetto diverso dall'intestatario che dispone del veicolo per più di 30 giorni, la motorizzazione è recentemente intervenuta (circ. 23743) fornendo importanti chiarimenti quali **l'esonero per il dipendente che detiene l'auto in fringe benefit come mezzo anche solo parzialmente di servizio.***

L'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione

Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi, come noto, per poter circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

La Legge n. 120/2010, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha apportato alcune modifiche al nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992, introducendo, tra le altre cose, il nuovo comma 4-bis all'art. 94 del Codice in tema di divieto di intestazione fittizia dei veicoli. Il nuovo comma stabilisce che:

⇒ *"..., gli atti, ..., da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della*

registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3".

In sostanza, **nel caso di variazione dell'intestatario della carta di circolazione o anche solo di disponibilità del veicolo a favore di un soggetto terzo per oltre 30 giorni, è necessario che il nuovo intestatario o la persona che ha la disponibilità del veicolo** per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, lo comunichi al Dipartimento per i trasporti, che provvederà ad effettuare apposita annotazione sulla carta di circolazione ed alla registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli istituito presso lo stesso Dipartimento.

In caso di omissione di questo obbligo, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/1992, che va da € 705 ad € 3.526, somma così aggiornata, da ultimo, dal D.M. 19.12.2012 a far data dal 1° gennaio 2013.

Il regolamento di cui al D.P.R. n. 198/2012

Con D.P.R. n. 198 del 28.09.2012, è stato approvato il regolamento relativo alle modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 al Codice della Strada inerenti la variazione dell'intestatario della carta di circolazione e l'intestazione temporanea di veicoli. L'art. 1 del D.P.R. in parola ha introdotto, in particolare, l'art. 247-bis al D.P.R. n. 495/1992.

Secondo tale nuova disposizione, in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione o della denominazione dell'ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi (anche a seguito di atti di trasformazione o di fusione societaria che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico), gli interessati devono chiedere all'ufficio del Dipartimento per i trasporti territorialmente competente l'aggiornamento della carta di circolazione, mediante emissione di apposito tagliando.

Ciò vale anche in caso di **temporanea disponibilità, per periodi superiori a 30 giorni**, a titolo di comodato o per effetto di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o in base ad un contratto di locazione senza conducente.

Ricevuta tale richiesta, l'ufficio:

- **procede all'aggiornamento della carta di circolazione**, intestandola al nuovo soggetto;
- **nel caso di comodato o affidamento in custodia giudiziale, provvede all'annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto**, ovvero il nominativo dell'affidatario; nel caso di comodato, sono esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi;
- **nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi per periodi superiori ai 30 giorni, procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale** dei veicoli, senza necessità di emissione del tagliando

di aggiornamento e rilasciando apposita ricevuta; in tale archivio é annotato il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;

- **in caso di immatricolazione a nome di soggetti incapaci di agire (minori di 18 anni, interdetti giudiziali e legali), provvede all'aggiornamento della carta di circolazione** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi mediante annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
- **al di fuori dei casi precedenti, provvede all'aggiornamento della carta di circolazione** di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori ai 30 giorni, in forza di contratti o atti unilaterali.

Veicoli interessati

Le nuove procedure trovano applicazione con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi se interviene, dal 3 novembre 2014 in poi:

- una **variazione della denominazione dell'ente intestatario**;
- una **variazione delle generalità della persona fisica intestataria**;
- la **temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo**, a titolo di:
 - ✓ comodato;
 - ✓ affidamento in custodia giudiziale;
 - ✓ locazione senza conducente;
- **intestazione a nome di soggetti giuridicamente incapaci**.

Circolare 23743/2014

La motorizzazione è intervenuta recentemente per fornire importanti chiarimenti con circolare prot. 23743 di lunedì 27 ottobre.

In particolare per quanto riguarda le aziende sono stati dettati i confini tra:

- ✓ **comodato** (che va sempre annotato);
- ✓ **altre forme di utilizzo del veicolo aziendale** (tutte esenti dall'obbligo).

La circolare 23743 puntualizza che:

⇒ il comodato sussiste quando c'è un utilizzo "esclusivo e personale» e "a titolo gratuito".

Ciò, secondo la circolare, non si verifica né nel caso del fringe benefit (qui non c'è la gratuità, essendo una retribuzione in natura) né in quello del mezzo di servizio condiviso tra più dipendenti né nell'utilizzo promiscuo.

Il comodato avviene in sostanza quando il lavoratore ha il veicolo assegnato in esclusiva ma non in fringe benefit, ossia quando subisce una trattenuta per la parte di uso privato.

Sembra, quindi, si possa dedurre che **l'unico caso di annotazione del nome del dipendente si ha nella rara ipotesi in cui egli riceva un veicolo "esclusivamente" per fini personali.**

Nei casi in cui l'obbligo esiste, vale anche per i soci, gli amministratori e i collaboratori dell'azienda. E anche l'imprenditore individuale, se il veicolo è un bene strumentale della sua impresa.

Giunti alla scadenza:

- ✓ il comodato non richiede ulteriori annotazioni: si dà per scontato che il mezzo sia rientrato nella disponibilità dell'azienda, che dovrà effettuare comunicazioni alla Motorizzazione solo in caso di cessazione anticipata;
- ✓ se entro 30 giorni si affida il veicolo a un'altra persona, basta annotarne il nome, senza registrare la cancellazione dell'utilizzatore precedente.

Per quanto riguarda il **noleggio a lungo termine (c.d. "Locazione senza conducente")** la circolare ha precisato che:

- ✓ il nome che va annotato è quello dell'azienda che poi affida il mezzo al suo dipendente;
- ✓ alla scadenza il noleggio si considera implicitamente prorogato fino a quando il locatore (cioè il noleggiatore) comunica che il veicolo è rientrato nella sua disponibilità (in questo caso viene smentita la precedente circolare n. 15513 accennata in precedenza);
- ✓ in caso di cessazione anticipata, va data immediata comunicazione;
- ✓ in caso di successiva riassegnazione ad altro soggetto, (con contratto di locazione ha scadenza superiore a 30 giorni) va data immediata comunicazione.

Tra gli ultimi chiarimenti data dalla circolare si evidenzia che:

- ✓ l'utilizzatore (obbligato all'annotazione) può anche delegare l'intestatario, ma la delega non può essere indistinta per tutte le comunicazioni legate all'evolversi del rapporto: per ogni modifica da annotare è necessaria una nuova delega;
- ✓ se l'intestatario è una società di noleggio, la delega può restare nei suoi uffici: alla Motorizzazione si può presentare anche solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal noleggiatore (D.P.R. 445/2000, articolo 47), accompagnata dalla consueta fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento del dichiarante.

Cordiali saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse

Vasto, 29/10/2014